

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze preliminare (D. Lgs. 81/2008 art. 26)

Roma, 13 febbraio 2023

***Fornitura di sistema di efficientamento energetico per sala CED
Sede Sogei via Mario Carucci 99 Roma
(iniziativa Consip 2022/424)***

1. INFORMAZIONI SINTETICHE

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
N. INIZIATIVA CONSIP	2022/424
COMMITTENTE	SOGEI (VEDI ANAGRAFICA AZIENDALE)
ATTIVITA' CONTRATTUALI	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER SALA CED
DURATA CONTRATTO	24 mesi
AREE DI LAVORO	EDIFICIO CED SEMINTERRATO SEDE SOGEI VIA MARIO CARUCCI 99 ROMA
ATTIVITÀ VALUTATE (INTERFERENTI)	MOVIMENTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI

ANAGRAFICA AZIENDALE SOGEI

Ragione Sociale	SOGEI S.p.A.
Datore di Lavoro	Dott. Andrea Quacivi
Datore di lavoro delegato	Ing. Michele Messina
Sede Legale	Via M. Carucci, 99 - ROMA
R.S.P.P.	Ing. Fabrizio Franco
Medico Competente	Dott. Maurizio Bagnato

<p>R.L.S.</p>	<p>Fabrizio Bonanni</p> <p>Aniello Borrelli</p> <p>Michele Chelli</p> <p>Antonio Fratturato</p> <p>Paolo Guccini</p> <p>Fabrizio Pierucci</p> <p>Mario Pinna</p> <p>Domenico Porcu</p> <p>Fernando Rosario Torelli</p> <p>Maurizio Amedeo Uliano</p>
---------------	--

2. PREMESSA

La Sogei ha per oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio di funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alle Agenzie fiscali e in particolare ogni attività finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità.

La Valutazione dei Rischi da Interferenze, relativamente alle attività contrattuali che dovranno essere svolte dalla Ditta appaltatrice presso il plesso Sogei di riferimento, è stata effettuata in adempimento dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il presente documento, Documento Unico di valutazione dei rischi d'interferenza (D.U.V.R.I) preliminare, redatto dal Committente con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, "dinamico", in quanto suscettibile di successivi aggiornamenti, si prefigge di evidenziare le possibili interferenze che potrebbero scaturire in fase di svolgimento delle attività lavorative e di segnalare le misure più appropriate da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Detto documento preliminare, successivamente alla stipula del contratto, potrà essere integrato sulla base del Documento dei rischi specifici per le attività oggetto del contratto, predisposto dalla Società appaltatrice, che è tenuta a presentare proposte di integrazione al D.U.V.R.I., qualora ritenga in tal modo di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 18 - D. Lgs 81/08 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

...(…)...

elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

...(…)...

nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i

lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

...(...)

Art. 26 - D. Lgs 81/08. (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o somministrazione)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al

comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI (80) del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all' articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Oltre alla succitata normativa si è fatto riferimento al documento "L'elaborazione del duvri – valutazione dei rischi da interferenza, redatto dall'INAIL nel 2013.

4. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'iniziativa succitata si riferisce alla fornitura ed installazione di un sistema di ottimizzazione energetica del raffrescamento di sala IT basato su rilevazioni termiche su rack IT e algoritmi predittivi di AI.

La fornitura, costituita da sensori di temperatura, sistema di interfacciamento con le unità "CRAH" di sala CED e sistema di intelligenza artificiale, dovrà ottimizzare il raffreddamento degli ambienti nei data center ottimizzando automaticamente la distribuzione dell'aria a livello di rack, operando dinamicamente in tempo reale sui parametri di funzionamento delle unità "CRAH".

All'interno della nota tecnica allegata è descritta nel dettaglio la consistenza e le caratteristiche degli apparati.

E' prevista la manutenzione dei componenti sia software sia hardware per 24 mesi a decorrere dalla verifica di conformità della fornitura.

5. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA

Per la definizione di interferenza si fa riferimento alla Determina n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nella quale si precisa che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

A tal fine, per la predisposizione del presente Documento, sono stati considerati i seguenti rischi:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi (rischi da contiguità fisica e di spazio);
- rischi immessi dalle lavorazioni della la Ditta appaltatrice (rischi in entrata);
- rischi esistenti nelle aree ove dovrà operare la Ditta appaltatrice e addizionali rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore (rischi in uscita);
- rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione richieste esplicitamente dalla Sogei

e che potrebbero comportare rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata (rischi da commissione).

Ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D. Lgs.81/08 e s.m.i. Sogei richiede i seguenti documenti, preliminari all'affidamento delle attività oggetto dell'appalto:

- Copia del Certificato CCIAA (per ogni appaltatore, sub-appaltatore, subaffidatario, lavoratore autonomo);
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (per ogni appaltatore, sub-appaltatore, subaffidatario, lavoratore autonomo). Sogei si riserva di richiedere ulteriori informazioni specifiche riguardo al rispetto delle indicazioni generali contenute nel D.Lgs.81/08 e s.m.i. prima dell'avvio delle attività contrattuali;
- Copia del Durc in corso di validità (per ogni appaltatore, sub-appaltatore, subaffidatario, lavoratore autonomo).

La Ditta appaltatrice, inoltre, prima dell'avvio delle attività contrattuali, dovrà elaborare un proprio documento di valutazione del rischio esclusivamente riferito ai soli rischi e modalità organizzative delle proprie lavorazioni oggetto del contratto e aventi impatto interferenziale, con in evidenza l'elenco delle attrezzature, dei prodotti chimici, comprensivi di tutte le relative schede di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuali utilizzati, contenente le informazioni di cui all'Allegato XV 3.2 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.; andrà acquisita analoga documentazione a cura di eventuali ditte sub-appaltatrici e sub-affidatarie.

Prima dell'avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali Sogei, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs.81/08 e s.m.i. invia alle Ditte appaltatrici la seguente documentazione:

- Estratto documento di valutazione dei rischi, elaborato ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.
- Estratto procedure di emergenza e primo soccorso sanitario.

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Per la predisposizione del presente Documento, si è proceduto ad un'attenta lettura della nota tecnica allegata, da cui sono tratte le informazioni necessarie per individuare eventuali pericoli presenti nelle aree di lavoro dove dovrà operare il personale della Ditta appaltatrice, pericoli che potrebbero tradursi in rischi per la stessa ditta, tenuto conto del Documento di Valutazione dei Rischi redatto da Sogei.

Da detto documento si evince che, negli uffici occupati dal personale Sogei, sono assenti rischi fisici, chimici e biologici, le vie di circolazione, interne ed esterne, e le relative vie di esodo, sono percorribili in sicurezza, mentre nelle aree ubicate all'interno del Ced, al piano seminterrato della sede di via Mario Carucci 99, i lavoratori possono essere esposti al rischio

rumore.

Ai fini di quanto sopra, Sogei:

- ha ipotizzato, in base alla propria esperienza in materia, le attrezzature che la Ditta appaltatrice utilizzerà per la realizzazione delle attività contrattuali;
- ha tenuto conto che la Ditta appaltatrice dovrà espletare le attività contrattuali all'interno di aree delimitate;
- ha tenuto conto che l'esposizione al rumore rappresenta un rischio proprio della ditta appaltatrice, connesso alla specificità dell'appalto;
- ha tenuto conto che i lavoratori esposti a valori eguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi e vengono forniti di dispositivi di protezione individuali, che devono obbligatoriamente indossare per esposizioni che eccedono i valori superiori di azione;
- ha tenuto conto che il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione e quelli esposti a livelli maggiori dei valori inferiori di azione, su loro richiesta;
- ha tenuto conto che nelle aree di espletamento delle attività contrattuali, ubicate all'interno del CED seminterrato della sede di via Carucci 99, potrebbero essere superati i valori limite inferiori e superiori di esposizione al rumore, per l'incertezza dei livelli di esposizione personale dei lavoratori in appalto, al momento non prevedibili, in quanto non si conosce l'effettiva durata di stazionamento nei singoli locali, la turnazione e la possibile presenza di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
- ha tenuto conto che laddove l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile considerare il livello di esposizione settimanale;
- ha tenuto conto che nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente;
- ha tenuto conto che le attività che comportano una elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, come disciplinato dall'art. 191 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. garantendo loro le misure di prevenzione e protezione ex art. 192 D.Lgs.81/08 e s.m.i. e, in particolare, la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, informazione e formazione, controllo sanitario;
- ha considerato che la viabilità, pedonale e veicolare, all'interno della sede è strutturata in modo tale da non creare situazioni di pericolo;
- ha considerato che nel caso di lavori in quota il personale della ditta fornitrice utilizzerà

specifici DPI e attrezzature conformi alle normative di sicurezza;

- ha considerato che le attività contrattuali sono effettuate dalla Ditta appaltatrice esclusivamente previo coordinamento con il Direttore dell'esecuzione Sogei e alla presenza di personale da esso indicato;
- ha stabilito che qualora Sogei o Ditte appaltatrici ad essa afferenti debbano effettuare interventi lavorativi nelle aree interessate dall'appalto, saranno preventivamente informati i responsabili della Ditta appaltatrice e saranno congiuntamente adottate tutte le misure necessarie ad evitare eventuali rischi da interferenze.

Al fine di migliorare e promuovere la gestione congiunta della sicurezza sul luogo di lavoro, si indicano di seguito alcuni criteri e misure di prevenzione da rispettare sempre a cura dell'Appaltatore, che consentiranno di ridurre al minimo le possibilità di interferenza durante i lavori tra i lavoratori di più imprese impiegati nella medesima area o comunque presenti:

- è obbligatorio il sopralluogo degli ambienti oggetto della fornitura pena esclusione dalla gara
- le attrezzature di lavoro e i materiali devono essere immagazzinati in locali inaccessibili al personale estraneo;
- è obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e la segnaletica di sicurezza affissa in azienda;
- nelle aree chiuse è obbligatorio rispettare il divieto di fumo salvo nei locali autorizzati;
- nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale occupato della Società appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (in adempimento dell'art. 18 comma u) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81);
- la Ditta appaltatrice utilizzerà attrezzature di lavoro ed apparecchiature di proprietà o regolarmente noleggiate;
- è vietato rimuovere o asportare la segnaletica di sicurezza e le attrezzature di emergenza aziendali;
- nelle aree di transito veicolare e di carico/scarico gli automezzi dovranno circolare a passo d'uomo, rispettando le regole del codice stradale, prestando la massima attenzione all'eventuale presenza di pedoni e altri mezzi;
- la movimentazione di apparecchiature e attrezzature avviene di norma attraverso aree comuni, in cui è prevedibile la presenza di personale di altre ditte, per cui si richiede la massima cautela;
- isolare le aree pericolose mediante l'apposizione di opportune barriere fisiche;
- rispettare gli spazi funzionali di eventuali altri operatori, sia che appartengano alla propria ditta sia che siano di altra società;
- rispettare gli spazi funzionali e le estensioni degli stessi (legati alle manovre) degli

eventuali macchinari presenti nell'area;

- mantenere pulita la zona dei lavori;
- nell'ambiente di lavoro il personale deve avere un comportamento corretto, senza recare danno o intralcio alla attività lavorativa del Committente;
- segnalare aree pericolose e aree di stoccaggio attrezzature, rifiuti ecc. con cartelli e barriere fisiche per evitare un contatto accidentale da parte di personale non autorizzato;
- concordare con Sogei il da farsi in caso di mancanza di infrastrutture di servizio adeguate;
- il personale deve essere informato formato ed addestrato in relazione alle attività contrattuali, ivi compreso all'utilizzo degli eventuali DPI previsti che è tenuto ad utilizzare e su cui deve essere effettuata regolare manutenzione, ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;
- il personale deve essere sottoposto a regolare sorveglianza sanitaria, con le periodicità previste dai rispettivi protocolli sanitari, con conseguente parere favorevole di idoneità allo svolgimento della mansione;
- l'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose, nonché l'effettuazione di lavorazioni mediante l'utilizzo di fiamme libere o che comunque possano essere causa di innesco di incendio/esplosione devono essere preventivamente autorizzate;
- è obbligatorio rispettare le procedure vigenti nelle sedi interessate dalle lavorazioni, compreso i piani di emergenza e primo soccorso sanitario.

Dall'analisi dei rischi contenuta nel Documento di Valutazione dei Rischi delle sedi Sogei si identificano, in ottemperanza al comma 1 lettera b dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nelle seguenti tabelle, i fattori di rischio e le informazioni sui rischi specifici che possono sussistere negli ambienti delle sedi Sogei in cui verranno svolte le specifiche attività dell'appaltatore, addizionali rispetto a quelli specifici dell'attività del Fornitore e le relative misure di prevenzione e protezione adottate.

I relativi livelli di rischio sono compatibili con le attività lavorative normalmente svolte (rischio basso) e che, laddove valutabili, i valori di azione risultano inferiori ai limiti di legge, con le eventuali eccezioni riportate nelle tabelle seguenti.

In particolare nella prima tabella (Tabella 1) sono riportati i fattori di rischio standard comuni a tutti gli ambienti delle sedi Sogei, opportunamente valutati nel contesto del DVR aziendale. Tra questi ultimi ve ne sono alcuni che presentano ulteriori rischi specifici identificati nella seconda tabella (Tabella 2).

Il processo su cui si basa la metodologia applicata per eseguire la Valutazione del Rischio parte dall'identificazione dei pericoli o fattori di rischio dai quali possa derivare un danno alla salute e cerca di determinare gli effetti sulla salute a seguito di un'esposizione a tali pericoli.

Nella Valutazione si cerca, inoltre, di individuare la possibile entità dell'effetto sulla salute.

Diviene necessario quindi definire i concetti di pericolo e di rischio che verranno presi in considerazione e quindi utilizzati:

- Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente potenzialità di causare danni.
- Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di esposizione nonché dimensioni possibili del danno stesso.

La valutazione dei rischi di tipo quantitativa viene svolta quando sia possibile attribuire dei valori ai parametri Probabilità "P" e Danno "D", la cui combinazione porta alla Matrice del Rischio.

I parametri ed i possibili valori sono definiti come segue:

- Probabilità "P": Probabilità che si verifichi l'evento negativo (valutata in base a statistiche nazionali, alla frequenza di incidenti simili registrati nell'azienda in oggetto, ecc.);
- Danno "D": potenziale conseguenza derivante dal verificarsi dell'evento negativo.

La quantificazione e la relativa classificazione del Rischio, che deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti, può essere vista come il prodotto delle Probabilità (P) di accadimento di un evento per la Gravità del Danno (D) conseguente.

Per quanto riguarda le Probabilità di accadimento si definisce una scala di riferimento in relazione ad un legame, più o meno diretto, tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento dannoso, tenendo conto della frequenza e della durata delle lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

TABELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO “P”:

Valore	Livello	Descrizione
1	Improbabile	La situazione rilevata può generare l'evento per la concomitanza di più fattori/circostanze rare e indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi dell'evento susciterebbe incredulità.
2	Poco probabile	La situazione rilevata può generare l'evento solo per la combinazione di più fattori/circostanze. Sono noti solo rari episodi già verificatisi. Il verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa.
3	Probabile	Esiste una correlazione tra la situazione rilevata ed il verificarsi dell'evento. Sono già noti in passato eventi generati dalle stesse circostanze presso lo stesso Ente od in realtà simili. Il verificarsi dell'evento risulterebbe presumibile.
4	Molto Probabile	Esiste una correlazione causa-effetto tra la situazione rilevata e il verificarsi dell'evento. Sono già noti di recente eventi generati dalle stesse circostanze presso lo stesso Ente od in realtà simili. Il verificarsi dell'evento risulterebbe scontato/preannunciato.

TABELLA ENTITÀ DEL DANNO “D”:

Valore	Livello	Descrizione
1	Lieve	Danno sull'uomo o impatto ambientale con effetti rapidamente reversibili, danni irrilevanti. Il danno/impatto non comporta l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative.
2	Rilevante	Danno sull'uomo o impatto ambientale con effetti reversibili, danni non permanenti. Il danno/impatto può comportare l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative a tempo limitato (alcuni giorni).
3	Grave	Danno sull'uomo o impatto ambientale parzialmente irreversibile, danni permanenti. Il danno/impatto può comportare l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative a tempo prolungato (alcuni mesi).
4	Molto Grave	Danno sull'uomo o impatto ambientale con esposizione acuta irreversibile, danni gravi permanenti o morte. Il danno/impatto può comportare l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative a tempo indeterminato.

Il prodotto di questi due parametri P x D fornisce il valore “R” di rischio come riportato nella seguente Matrice dei Rischi:

Entità danno	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		Probabilità di accadimento			

Pertanto è possibile definire una scala di valori di Rischio:

RISCHIO	LIVELLO
$R > 9$	ALTO
$6 \leq R \leq 9$	MEDIO
$2 < R < 6$	BASSO
$R \leq 2$	TRASCURABILE

Tabella 1

Fattore di rischio	Descrizione/Livello di rischio	Misure di prevenzione e protezione adottate da Sogei
Ambienti di lavoro	<p>Scivolamento, inciampo, cadute a livello, urti, impatti, rischi fisici/chimici/biologici (microclima, illuminamento, C E M , amianto ecc.), caduta di materiale dall'alto</p> <p>R=4</p>	<p>informazione e formazione</p> <p>manutenzione degli spazi di lavoro e delle strutture</p> <p>segnaletica di sicurezza</p> <p>monitoraggio periodico dei parametri ambientali</p>
Vie di circolazione/vie di esodo	<p>Investimento, incidente, contatto rischioso</p> <p>R=4</p>	<p>laddove possibile separazione percorsi pedonali esterni da traffico veicolare mediante segnaletica di sicurezza</p> <p>operazioni carico/scarico merci effettuata in aree delimitate, utilizzando dispositivi sonoro/luminosi e segnaletica gestuale</p> <p>limite velocità automezzi (procedere a passo d'uomo)</p> <p>mantenere sgombre vie di esodo</p> <p>segnalazione pavimentazione scivolosa per sversamenti accidentali di liquido o altre cause, mediante segnaletica di sicurezza</p>
Incendio/esplosione	<p>Presenza di aree classificate a rischio di incendio medio</p> <p>R=6</p>	<p>informazione e formazione</p> <p>adozione di misure preventive e protettive, di procedure di emergenza e di idonea segnaletica di sicurezza</p> <p>installazione, manutenzione periodica e verifica costante dei presidi antincendio</p> <p>misure di sicurezza compensative in caso di fuori servizio degli impianti di protezione antincendio</p> <p>idonea climatizzazione dei locali</p> <p>esercitazioni periodiche antincendio</p>

Fattore di rischio	Descrizione/Livello di rischio	Misure di prevenzione e protezione adottate da Sogei
Rischio di elettrocuzione	<p>Utilizzo di attrezzature di lavoro elettriche e presenza di apparecchiature elettriche ed impianti sotto tensione</p> <p>R=6</p>	<p>informazione e formazione</p> <p>attrezzature di lavoro e apparecchiature conformi alle direttive comunitarie di prodotto, collegate alla rete in modo tale da impedire qualsiasi contatto diretto con le parti in tensione</p> <p>divieto di intervenire su componenti elettrici se non autorizzati e formati</p> <p>divieto di effettuare collegamenti elettrici non conformi</p> <p>impianti elettrici progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, secondo la norma CEI 64-8, dotati di adeguate protezioni contro il contatto diretto e il contatto indiretto, quali il collegamento a terra delle parti in tensione e delle strutture metalliche, gli interruttori differenziali e magnetotermici, l'utilizzo di materiali isolanti</p> <p>impianti elettrici sottoposti a verifiche periodiche e periodicamente sottoposti a controlli secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza in adempimento dell'art. 86 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.</p>
Rischi derivanti da sovrapposizioni di attività svolte ad opera di appaltatori diversi (Rischi da contiguità fisica e di spazio)	<p>Possibile presenza contemporanea spazio-temporale di lavoratori Sogei e di altre imprese</p> <p>R=4</p>	<p>Sogei adempie a quanto regolamentato dall'art. 26 del D.Lgs.81/08 e s.m.i, in particolare . cooperando con tutte le ditte esterne che operano all'interno dei propri plessi, a vario titolo, in maniera saltuaria o continuativa</p> <p>delimitazione delle aree di lavoro</p> <p>sfasamento temporale delle attività</p>

Tabella 2 (CED seminterrato sede via Mario Carucci 99)

Fattore di rischio	Descrizione/Livello di rischio	Misure di prevenzione e protezione adottate da Sogei
Rumore – ventole di raffreddamento degli apparati informatici	Possibile superamento del limite inferiore dei valori di azione R=6	Informazione e formazione monitoraggio periodico dei livelli sonori regolare manutenzione delle apparecchiature rumorose ivi dislocate installazione di idonea segnaletica di sicurezza
Microclima	Ambienti climatizzati con T<20° C R=6	adozione di misure organizzative volte a limitare l'accesso e ridurre al minimo il tempo di esposizione utilizzo di abbigliamento idoneo

Nelle tabelle successive sono evidenziati i rischi immessi dalle attività della ditta appaltatrice, stimati sulla base della nota tecnica allegata e della natura delle attività contrattuali.

Detta valutazione sarà eventualmente aggiornata con le informazioni contenute nel Documento dei rischi specifici (c.d. piano operativo di sicurezza), redatto dalla ditta appaltatrice e dalle eventuali ditte subappaltatrici/subaffidatarie, che deve essere consegnato a Sogei prima dell'avvio delle attività contrattuali.

Rischi da interferenza immessi dalle attività della ditta appaltatrice (movimentazione, installazione e manutenzione apparati)

Rischi da interferenza	$R = P \times D$	Misure di prevenzione e carico della Ditta Appaltatrice
Cadute in piano per presenza di ostacoli, ecc.	$4 = 2 \times 2$	Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni devono essere previste le seguenti attività (vedi costi della sicurezza): a) Installare barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio di terzi nelle aree pericolose b) Installare la cartellonistica di sicurezza eventualmente necessaria, per esempio in caso di interdizione di passaggio installare il cartello "divieto di accesso ai non addetti ai lavori" Evitare di lasciare eventuali oggetti in prossimità delle zone di lavoro lasciando liberi accessi,

Rischi da interferenza	$R = P \times D$	Misure di prevenzione e carico della Ditta Appaltatrice
		<p>passaggi e vie di fuga; se ciò non fosse possibile segnalare opportunamente un percorso alternativo concordandolo col titolare del luogo di lavoro.</p> <p>Vige il divieto assoluto per i lavoratori di depositare materiali lungo le vie di circolazione e i percorsi d'esodo, anche se in maniera temporanea</p> <p>Corretto posizionamento di ingombri e ostacoli.</p> <p>Corretto posizionamento cavi di alimentazione di eventuali attrezzature elettriche impiegate</p> <p>Utilizzare di norma attrezzature elettriche autoalimentate per evitare l'uso di prolunghe e, ove ciò non sia possibile servirsi dei punti di alimentazione più vicini alla zona di lavoro</p> <p>Corretto smaltimento dei rifiuti</p> <p>Presenza, ove necessario, di personale dell'impresa appaltatrice per segnalare il pericolo.</p> <p>Di norma segnalare il pericolo con cartello a cavalletto da posizionarsi nelle zone a monte e a valle del punto interessato (vedi costi della sicurezza). Il cartello va rimosso al ripristino della situazione normale</p> <p>A conclusione dei servizi svolti, il personale provvederà alla collocazione delle attrezzature e materiali propri negli spazi a ciò dedicati, definiti dal committente al fine di mantenere liberi i pavimenti dei luoghi di lavoro, le vie di passaggio, le uscite e le scale di sicurezza.</p>
Presenza, contemporanea ed estemporanea, di più imprese all'interno delle aree di lavoro	$6 = 2 \times 3$	<p>Installare barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio di terzi nelle aree dove verranno svolte le attività lavorative pericolose (vedi costi della sicurezza).</p> <p>Sfasamento temporale delle attività</p> <p>Installare la cartellonistica di sicurezza eventualmente necessaria, per esempio in caso di interdizione di passaggio installare il cartello "divieto di accesso ai non addetti ai lavori" (vedi costi della sicurezza)</p> <p>Al termine delle attività mantenere le aree di lavoro pulite e asciutte e libere da attrezzature pericolose e materiale di risulta</p>
Rischi durante lavori in quota	$6 = 2 \times 3$	<p>Utilizzare mezzi di sollevamento, attrezzature e dispositivi di protezione individuali/collettivi idonei (vedi piano operativo di sicurezza)</p> <p>Delimitare l'area pericolosa (vedi costi della sicurezza)</p>
Urti, impatti o incidenti di altra natura determinati dal trasporto e movimentazione di carichi (pezzi/apparecchiature di ricambio, attrezzature di lavoro)	$6 = 2 \times 3$	<p>Uso delle attrezzature limitato alle aree per le quali è espressamente richiesto.</p> <p>Delimitare e segnalare l'area di influenza.</p> <p>Ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed opportuna segnaletica di sicurezza.</p> <p>È fatto divieto di effettuare sistemazioni improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero essere urtati da parte dei lavoratori o di terzi.</p> <p>I materiali/attrezzature devono essere depositati esclusivamente nei luoghi concordati col titolare del luogo di lavoro</p> <p>Il trasporto di materiali/attrezzature mediante transpallet o carrelli manuali deve essere assistito da altro lavoratore che allontani le persone che si trovano lungo il percorso</p> <p>I materiali/attrezzature devono essere posizionati e trasportati in modo stabile sul carrello elevatore, sul transpallet o sul carrello manuale, utilizzando esclusivamente i sistemi previsti a tal fine dal costruttore del distributore stesso e prevedendone il fissaggio per evitare ribaltamenti accidentali o cadute</p> <p>uso di macchine per il trasporto o sollevamento di carichi esclusivamente riservato a lavoratori con adeguata formazione, informazione e addestramento</p> <p>Prima di iniziare qualunque lavorazione con l'uso di macchine o attrezzature per trasporto o sollevamento accertarsi che non siano presenti persone nell'area di pertinenza</p> <p>Impiego esclusivo delle macchine per trasporto/solevamento nelle condizioni previste dal fabbricante e riportate nel manuale d'uso e istruzioni</p> <p>Divieto di chiedere ausilio a persone non autorizzate</p>
Investimento o incidente con altri mezzi determinato dai mezzi impiegati per il trasporto	$6 = 2 \times 3$	<p>Utilizzo di mezzi di trasporto da parte di personale appositamente formato ed addestrato</p> <p>Rispetto dei limiti di velocità (a passo d'uomo) e del codice della strada</p> <p>Parcheggiare i mezzi nelle aree appositamente assegnate</p> <p>Effettuare le operazioni di carico scarico con cautela, verificare che il mezzo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inseriti), segnalando la presenza mediante i mezzi di segnalazione acustico luminosi in dotazione ai mezzi ed utilizzando la segnaletica di sicurezza per delimitare le aree pericolose</p> <p>Effettuare le manovre in condizioni di scarsa visibilità mediante l'ausilio di personale a terra utilizzando eventualmente la segnaletica gestuale</p> <p>Nella movimentazione di attrezzature, materiali, apparecchiature ecc, lungo le vie di circolazione . assicurare la stabilità del carico e utilizzare mezzi di trasporto dotati di opportune sponde di contenimento</p> <p>Il trasporto di apparecchiature ingombranti deve essere effettuato mediante l'ausilio di un</p>

Rischi da interferenza	$R = P \times D$	Misure di prevenzione e carico della Ditta Appaltatrice
		<p>secondo operatore</p> <p>Non lasciare mai materiali o oggetti che possano creare ostacoli nelle vie di transito e di esodo</p> <p>Il materiale e le attrezzature vanno trasportati in modo da escludere qualsiasi rischio di caduta e in modo da non creare situazioni di pericolo a terzi</p> <p>Condurre i mezzi (autocarri, carrelli ecc.) all'interno dei percorsi assegnati.</p> <p>Interrompere il lavoro se qualcuno si trova nel raggio di azione del mezzo</p> <p>Inserire il freno prima di lasciare mezzi in sosta.</p> <p>Effettuare il corretto transennamento della zona di lavoro, nella quale opereranno mezzi ed uomini.</p> <p>Adottare dispositivi acustici e luminosi di segnalazione di manovra dei mezzi</p>
<p>Contatto diretto e/o indiretto su parti in tensione, arco elettrico</p> <p>- uso di energia elettrica per alimentare le attrezzature dell'Impresa Appaltatrice.</p>	$8 = 2 \times 4$	<p>Utilizzo di apparecchi elettrici e componenti elettrici (cavi, spine, prese, adattatori, ecc.) rispondenti a regola d'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed efficienti sotto il profilo della sicurezza.</p> <p>Prelievo dell'energia elettrica dai punti individuati dal titolare del luogo di lavoro nel rispetto delle caratteristiche tecniche del punto di presa.</p> <p>Verifica che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.</p> <p>Utilizzo dell'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte anche per quanto riguarda l'utilizzo di prese a spina del tipo industriale.</p> <p>Vietato operare su linee elettriche od apparecchiature ad alimentazione elettrica in presenza di pavimenti umidi o bagnati.</p> <p>Mettere fuori tensione le linee elettriche collegate o da collegare ad attrezzature e/o macchine alimentate elettricamente, sulle quali è necessario effettuare un intervento od una installazione</p>
<p>Incendio - uso di energia elettrica per alimentare le attrezzature dell'Impresa Appaltatrice</p>	$6 = 2 \times 3$	<p>Utilizzo di apparecchi elettrici e componenti elettrici (cavi, spine, prese, adattatori, ecc.) rispondenti a regola d'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed efficienti sotto il profilo della sicurezza.</p> <p>Prelievo dell'energia elettrica dai punti individuati dal Committente nel rispetto delle caratteristiche tecniche del punto di presa. Verifica che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.</p> <p>Utilizzo dell'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte anche per quanto riguarda l'utilizzo di prese a spina del tipo industriale</p> <p>E' vietato l'uso di acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche</p> <p>Informare tempestivamente Sogei in ordine all'eventuale disattivazione di presidi antincendio (ad esempio i rilevatori di fumo) durante le lavorazioni o al loro guasto accidentale</p> <p>Rispetto dell'ordine e della pulizia</p> <p>Divieto di fumo</p> <p>In caso di principio di incendio attivarsi immediatamente chiamando il numero dedicato (vedi piano di emergenza incendio Sogei)</p>
<p>Mancata conoscenza delle procedure di emergenza da parte del personale di imprese esterne.</p> <p>Ingombro vie di esodo e rimozione o spostamento presidi antincendio.</p>	$8 = 2 \times 4$	<p>Le operazioni in loco devono essere sempre comunicate in anticipo e concordate con il personale preposto al controllo dell'appalto, in particolare numero e nominativi dei lavoratori dell'impresa presenti nella sede e del piano/zona di lavoro.</p> <p>Prima di iniziare l'attività ciascun lavoratore dell'impresa che opera all'interno della struttura deve prendere visione dei luoghi ed individuare in modo chiaro i percorsi di emergenza, le vie di uscita ed i presidi antincendio.</p> <p>Durante un'emergenza i lavoratori dell'impresa si dovranno attenere alle disposizioni impartite dagli addetti incaricati alla gestione dell'emergenza presenti nella sede.</p> <p>Non ingombrare le vie di esodo e i corridoi ma lasciarli sempre liberi in modo da garantire il deflusso delle persone in caso di evacuazione.</p> <p>Non spostare o occultare i mezzi di estinzione e la segnaletica di emergenza che devono sempre essere facilmente raggiungibili e visibili.</p>
<p>Rischio biologico</p>	$4 = 2 \times 2$	<p>I rifiuti prodotti dalle lavorazioni devono essere smaltiti secondo la vigente normativa in materiali</p>
<p>Chimico (Inalazione e manipolazione di sostanze chimiche pericolose utilizzate)</p>	$6 = 2 \times 3$	<p>Consegnare a Sogei copia delle schede tecniche di sicurezza dei prodotti chimici pericolosi</p> <p>Utilizzare le sostanze chimiche pericolose attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute all'interno delle schede tecniche di sicurezza</p>

Rischi da interferenza	R = P X D	Misure di prevenzione e carico della Ditta Appaltatrice
Fisico	$6 = 2 \times 3$	Utilizzo di attrezzature di lavoro conformi alla normativa vigente, in particolare relativamente all'emissione di rumore e vibrazioni Valutazione rischio rumore effettuata anche mediante indagini fonometriche Concordare gli orari di espletamento delle attività critiche con Sogei
Utilizzazione di macchine, attrezzature e mezzi d'opera	$8 = 2 \times 4$	Assicurare i requisiti di sicurezza ex art. 70 D.Lgs.81/08 e s.mi. Certificazione sulla base della vigente normativa Manutenzione periodica al fine di evitare infortuni di natura meccanica agli operatori o a terzi Stoccare le attrezzature pericolose in aree inaccessibili a terzi Utilizzo di idonee attrezzature di lavoro e apprestamenti di sicurezza di proprietà o regolarmente noleggiate, conformi alla normativa vigente I lavoratori devono essere adeguatamente informati formati ed addestrati anche all'utilizzo di eventuali DPI previsti (in adempimento dell' art. 77 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Al lavoratore che opera su scala portatile dovrà essere prestata assistenza a terra da parte di altro lavoratore dell'impresa Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere dovranno essere conferite dalla ditta appaltatrice: è fatto assoluto divieto di utilizzare attrezzature di proprietà di Sogei

Valutazione rischi da interferenza e misure di sicurezza

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono principalmente di natura organizzativa e gestionale, e saranno concordate e coordinate, con particolare riferimento alla prima riunione di coordinamento e alla presa visione dei luoghi di espletamento delle attività contrattuali.

Contestualmente a detta riunione Sogei trasmetterà, fra l'altro, le procedure d'emergenza incendi e di primo soccorso sanitario che la Ditta appaltatrice dovrà far rispettare dal proprio personale presente nella sede di espletamento dell'attività contrattuale.

Nelle aree interessate dall'appalto, oltre al personale della Ditta appaltatrice, possono essere presenti i dipendenti di Sogei e di altre Ditte appaltatrici che ivi operano a vario titolo in maniera saltuaria o continuativa.

Fermo restando che Sogei si farà carico di adottare le misure e le cautele più idonee e di indicare le azioni di cooperazione necessarie per il superamento di eventuali interferenze al momento non prefigurabili, si evince che i suddetti rischi, generati dal potenziale contatto rischioso fra lavoratori di più imprese, sono così quantificabili, utilizzando la matrice dei rischi:

Fattore di rischio	Descrizione del rischio	Misure di prevenzione e protezione
---------------------------	--------------------------------	---

<p>Aree di lavoro e aree comuni, in cui è possibile la presenza di lavoratori di Sogei e di altre Ditte</p>	<p>Cadute di materiale dall'alto, eiezione di materiali, urti/contatto, all'interno dell'area di lavoro e delle aree comuni, investimento, ferite causate da attrezzature di lavoro</p> <p>$R = P \times D = 2 \times 3 = 6$</p>	<p>Segnaletica di sicurezza (vedi costi della sicurezza)</p> <p>Delimitare le aree di lavoro pericolose e delle aree di stoccaggio delle attrezzature di lavoro e dei materiali, mediante opere provvisorie per escludere la compresenza, anche casuale, di soggetti estranei alle attività (vedi costi della sicurezza)</p>
---	--	--

Dette misure di sicurezza, compreso le riunioni di coordinamento, sono quantificabili come costi della sicurezza, in quanto misure preventive e protettive necessarie per la riduzione dei rischi interferenti, ai sensi dell'Allegato XV punto 4.1 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.

La stima di detti costi, non soggetti a ribasso d'asta, viene effettuata in maniera congrua e analitica per voci singole e risponde a quanto verificato da indagini di mercato, analisi di precedenti iniziative Consip, cataloghi e prezziari ufficiali regionali.

Qualora a seguito delle attività della Ditta appaltatrice vengano a determinarsi situazioni che potrebbero causare rischi al momento non prefigurabili per il personale della Sogei o di altre Ditte che operano all'interno delle aree di lavoro, dovrà essere tempestivamente informato il Direttore dell'esecuzione Sogei, al fine di concordare le relative misure di sicurezza aggiuntive.

7. COSTI DELLA SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Per quanto evidenziato, il totale dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza afferenti all'intero appalto, è pari a € **394,31 (trecentonovantaquattro/31)** così individuati:

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	PREZZO CAD.	NUM.	PREZZO TOTALE €
Riunione di coordinamento/cooperazione	quantità	206,31	1	206,31
Cartelli di avvertimento in plastica a cavalletto	quantità	15,00 €	4	60,00
catena in PVC di colore bianco/rosso con anelli di diametro non inferiore a 8 mm per la delimitazione di piccole aree di lavoro, compreso fornitura, posa in opera, manutenzione e allontanamento a fine fase di lavoro	metro	1,40 €	20	28,00
colonnine in PVC di colore bianco/rosso per il sostegno delle catene, di dimensioni standard (diametro 4 cm e altezza 90 cm), provviste di idonea base di appesantimento in moplen, compreso fornitura, posa in opera, manutenzione e allontanamento a fine fase di lavoro:	quantità	20,00 €	5	100,00
				TOTALE € 394,31

8. PROCEDURE D'EMERGENZA INCENDI E DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO

All'interno delle sedi di lavoro, il personale della Ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente attenersi alle procedure di emergenza elaborate da Sogei.

E' fondamentale che tutto il personale operante all'interno dei luoghi di lavoro venga portato a conoscenza delle procedure adottate per la gestione dell'emergenza e dei nominativi e dei riferimenti telefonici di coloro che hanno incarichi specifici in tale gestione.

9. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il presente D.U.V.R.I., in quanto documento dinamico, sarà oggetto di aggiornamento/integrazione a seguito di eventuali nuovi rischi da interferenze derivanti da attività al momento non valutabili imputabili alla Ditta appaltatrice o a Sogei o ad altre Ditte che svolgono o che in futuro potrebbero svolgere attività lavorative all'interno delle aree in cui è prevista la presenza di personale della Ditta appaltatrice.